



FISCO&DIRITTI

Previdenza complementare

Tfr ai fondi pensione: scelta irreversibile (con un'eccezione)

Al cambio di datore, adesione libera dopo il riscatto totale

IL QUESITO



Nel marzo scorso sono stato licenziato dalla ditta per la quale lavoravo dal maggio 2009. All'ingresso mi era stato chiesto di scegliere come destinare il mio Tfr e io avevo deciso di destinarlo al Fondo di categoria, versando anche della contribuzione aggiuntiva a mio carico, alla quale si era aggiunta la contribuzione datoriale. Recentemente, ho dovuto riscattare tutto il montante accumulato presso il Fondo. Ora ho trovato un nuovo lavoro e mi è stato detto che ho 6 mesi per scegliere nuovamente tra Tfr e Fondo pensione: ma la scelta di destinare il Tfr a un Fondo non era irreversibile?

B.M. - MESSINA

PAGINE A CURA DI
Giuseppe Argentino

Le modalità di adesione alla previdenza complementare, dettate dall'articolo 8 del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, prevedono che i lavoratori dipendenti abbiano sei mesi, a decorrere dall'assunzione, per comunicare al datore di lavoro se vogliono continuare ad accantonare il Tfr secondo le modalità stabilite dall'articolo 2120 del Codice civile, o se preferiscono devolverlo ad un Fondo pensionistico complementare. La scelta va espressa compilando il modulo "Tfr-2", redatto in modo conforme al modello allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, che il lavoratore consegnerà all'azienda nel tempo prescritto, allegando il modulo di iscrizione al Fondo complementare prescelto.

Il silenzio

Se al termine del semestre il lavoratore non avrà espresso alcuna scelta, la normativa vigente dispone che il "silenzio" del lavoratore vada interpretato come "assenso" a devolvere il Tfr alla previdenza complementare, e conseguentemente il datore di lavoro sarà comunque tenuto a ver-

sarlo, a decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione, ad un Fondo complementare secondo le seguenti modalità: prioritariamente il Tfr andrà devoluto alla forma pensionistica prevista da accordi contrattuali, anche aziendali o territoriali, secondariamente, nell'ipotesi in cui siano presenti più forme pensionistiche di origine contrattuale, il Tfr sarà versato al Fondo presso il quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, e infine, qualora non vi siano forme contrattuali, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando presso FondInps, un Fondo appositamente istituito presso l'Inps con l'unico scopo di raccogliere l'adesione dei lavoratori "silenti" per i quali sia impossibile versare il Tfr ad un fondo contrattuale.

Contribuzione aggiuntiva

Oltre al Tfr, il lavoratore può versare contribuzione aggiuntiva a sua scelta, e così pure il datore di lavoro: mentre il Tfr viene versato al Fondo in regime di neutralità d'imposta, la contribuzione aggiuntiva è fiscalmente deducibile entro un limite annuo di 5.164,57 euro.

Normalmente, gli accordi contrattuali prevedono che se il lavoratore devolve al Fondo negoziale contribuzione aggiuntiva di importo non inferiore ad una determinata misura, anche il datore di lavoro sarà tenuto a versare al Fondo contribu-

zione aggiuntiva nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli accordi contrattuali.

Vincolo ed eccezione

La scelta di destinare il Tfr ad un Fondo pensione è irreversibile, mentre se il lavoratore sceglie di accantonare il Tfr, potrà comunque cambiare idea, e aderire successivamente alla previdenza complementare.

A questo proposito, la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) ha tuttavia previsto un'eccezione.

Con la deliberazione del 24 aprile 2008, la Commissione, intervenendo per disciplinare le modalità di comunicazione della "scelta del Tfr" da parte di un lavoratore, precedentemente iscritto a un fondo pensione, che cambi posto di lavoro, ha espresso l'avviso che, vista l'irreversibilità della scelta, tale lavoratore possa essere esentato dalla compilazione del modello "Tfr-2", limitandosi a comunicare all'azienda il fondo di iscrizione al quale versare il Tfr ed eventuale contribuzione aggiuntiva. Può tuttavia essere accaduto che, al termine di un rapporto di lavoro, un lavoratore iscritto ad un Fondo negoziale, in base a quanto previsto dallo statuto del Fondo, abbia riscattato interamente il montante accumulato. In tal caso, afferma la Covip, si crea «una cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto», pertanto, quando il lavoratore si occuperà nuovamente potrà scegliere ancor se conservare il Tfr secondo il regime dell'articolo 2120 del Codice civile, o destinarlo ad un fondo pensione: in questo senso, la scelta del lavoratore può essere considerata reversibile.

La deliberazione Covip

La deliberazione Covip afferma, inoltre, che «in sede di nuova assunzione, il datore di lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore», facendosi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione nella quale sia indicata la scelta operata nei precedenti rapporti di lavoro. Nonostante la deliberazione aggiunga che «la predetta dichiarazione dovrà essere corredata di relativa attestazione del datore di lavoro di provenienza», è noto che tale procedura trova scarsa applicazione sia tra le aziende sia tra i lavoratori, e di conseguenza si sono create non poche situazioni controverse, alle quali può essere poi molto complicato dare soluzione.

ATTENTI A...



FISCO LEGGERO

Le prestazioni complementari erogate al pensionamento sono soggette ad imposta solo nella parte di contribuzione esentata nella fase dell'accumulo, mentre le somme già assoggettate a tassazione, come i rendimenti periodicamente prodotti, o le contribuzioni eccedenti il limite di esenzione annuo di 5.164,57 euro, sono esenti da imposta in quanto già precedentemente tassate. Sulla parte imponibile si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, che si riduce dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.

Per saperne di più

LA TASSAZIONE



IL CASO

Sono un lavoratore dipendente e vorrei versare al Fondo di categoria il Tfr, ma sono indeciso. Vorrei versare solo il 50%, trattenendo l'altra parte come riserva. È vero che quando il Fondo mi erogherà il Tfr che avrò versato negli anni, pagherò una tassazione più bassa rispetto al Tfr che avrò lasciato in azienda? E a quanto ammonterebbe la differenza?

L'ASSUNZIONE



Sono iscritto a un Pip da alcuni anni. Tra poco inizierò un lavoro dipendente e vorrei aderire al Fondo negoziale per versarvi Tfr e contribuzione aggiuntiva. Posso iscrivermi al momento dell'assunzione o devo prima versare il Tfr al Pip e poi trasferire al Fondo negoziale il capitale che ho maturato? In questo caso perderei la contribuzione a carico del datore di lavoro?

OLTRE LA PENSIONE



Un pensionato di 75 anni, che ha già riscattato il montante accumulato presso il fondo pensione al quale era iscritto, vorrebbe iscriversi nuovamente ad un Pip per fruire delle agevolazioni consentite dalla legge a chi si iscrive a un fondo complementare. È possibile farlo? Si può quindi fruire della deduzione fiscale nel limite di 5.164,57 euro su base annua?

IL RINVIO



Tra qualche mese percepirò la pensione dall'Inps. In base ai calcoli effettuati, l'importo della pensione mi sarà sufficiente per vivere nei prossimi anni. Sono anche iscritto a un fondo pensione. Potrei evitare di chiedere la rendita complementare al pensionamento e rinviare la percezione di alcuni anni, quando l'importo della pensione Inps si sarà presumibilmente ridotto in rapporto al costo della vita?

IL RESIDENTE ESTERO



Sono iscritto a un fondo aperto al quale l'azienda versa il mio Tfr e altra contribuzione aggiuntiva a mio esclusivo carico. A breve cesserò questo lavoro e mi trasferirò all'estero, dove porterò la residenza e inizierò un nuovo lavoro alle dipendenze di una ditta con sede legale estera. Potrò continuare a versare contribuzione al Fondo aperto al quale ora sono iscritto?

IL RISCATTO



Un lavoratore dipendente che abbia perso il lavoro, e che abbia necessità di denaro liquido perché non riesce a trovarne uno nuovo, può riscattare totalmente il montante della contribuzione versata a un Fondo negoziale, senza dover aspettare che trascorrono i tempi previsti dalla legge? Se riesce a ottenere il riscatto totale, in che misura sarà tassato?

L'ANTICIPO



Se volessi chiedere al Fondo al quale sono iscritto un'anticipazione per spese sanitarie, la cifra che mi verrebbe erogata sarebbe tassata? Quale sarebbe il regime fiscale applicato?